



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilito il concorso dello Stato, a titolo di sussidio, nella misura e nei modi infra determinati, alla costruzione della rete di strade carreggiabili nelle valli della Vesubia, della Tinea, del Varo e dello Sterone che i Consigli provinciale e divisionale di Nizza hanno deliberato nella sessione straordinaria delli 14 e 17 marzo dell'anno corrente.

Art. 2.

Spetta al Governo di tracciare definitivamente l'andamento di ciascuna strada sulla base dei correlativi progetti di massima, sentito il parere del Consiglio permanente d'acque e strade, allo esame del quale sono sottoposte le osservazioni del Consiglio provinciale e dei Comuni interessati. - La larghezza delle strade non deve in verun caso oltrepassare la misura di sei metri.

Art. 3.

La spesa totale della costruzione di queste strade è determinata nella somma di quattro milioni.

L'erario dello Stato vi concorre per la metà; vi concorrono per un quarto la Provincia, e per un quarto i Comuni interessati.

In tutti i casi il concorso dello Stato non potrà eccedere i due milioni.

Art. 4.

I Comuni interessati debbono costituire altrettanti Consorzi quante sono le strade a costruirsi; nessuna opera può essere incominciata, se prima i Consorzi non siano debitamente costituiti.

La spesa pei tronchi di strada, ai quali sono interessati più Consorzi, è ripartita fra di loro in proporzione dell'utilità che debbono ritrarne.

Art. 5.

La Provincia di Nizza è solidariamente risponsale del pieno adempimento degli obblighi di tutti e singoli i Consorzi.

Art. 6.

L'intera rete delle strade deve essere compiuta nel corso di dieci anni, mediante una spesa annua di quattrocento mila lire.

Concorrono a questa spesa, l'erario dello Stato per cento ventimila lire annue, e per altrettanta somma la Provincia ed i Consorzi.

La residua somma di lire cento sessanta mila che è necessaria annualmente, è fornita da prestiti speciali che si contraggono per opera e colla garanzia dello Stato.

Art. 7.

Dopo il primo anno, e così di seguito negli anni successivi, codesta somma da prendersi a prestito è aumentata della somma necessaria al pagamento dei frutti dei prestiti precedenti.

Art. 8.

Lo Stato può accrescere la somma della sua quota annua di concorso: in questo caso la sua quota di debito è diminuita di altrettanta somma.

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti somministra i fondi disponibili pei prestiti da contrarsi a seconda degli articoli precedenti.

Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere per la restituzione dei prestiti consentiti dalla presente Legge le more necessarie oltre il termine determinato dall'articolo 17 della Legge 18 novembre 1850.

Art. 11.

Se la Cassa non abbia fondi disponibili, il Governo provvede o per mezzo di prestiti speciali, o coll'emissione di speciali Buoni del Tesoro, rimborsabili ad uno o più anni di data.

Art. 12.

Trascorsi i dieci anni necessari al compimento della rete di strade, lo Stato, la Provincia di Nizza ed i Consorzi continuano a pagare l'annua somma di lire duecento quarantamila, ciascuno nella quota stabilita dall'art. 6 salvo, quanto allo Stato, il disposto dall'art. 8 sinchè sia totalmente estinto il debito contratto in virtù della presente Legge.

Art. 13.

Di mano in mano che è costruito e debitamente collaudato un tronco di strada, esso deve essere sottoposto a manutenzione regolare.

Nessuna spesa di manutenzione è a carico dello Stato.

Art. 14.

Lo stanziamento dei Bilanci dello Stato, della Provincia e dei Comuni delle somme necessarie alla formazione del capitale, di cui all'art. 6, comincia coll'anno 1854.

Art. 15.

I Ministri delle Finanze e dei Lavori pubblici sono incaricati nella parte che rispettivamente li concerne dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Stupinigi, addì 26 giugno 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.